

## BILANCIO

**OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

**Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili**

Scopri di più

Il documento OIC 29 si occupa, tra le tante cose, anche del **trattamento contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, e prima dell'approvazione del bilancio, distinguendo tra quelli che devono aver impatto già nel **bilancio chiuso al 31 dicembre** e quelli per i quali invece si rende necessaria **solamente un'informativa in Nota integrativa**. Più in particolare, il documento citato identifica **tre tipologie di eventi successivi al bilancio**:

- fatti successivi che **devono essere recepiti nei valori di bilancio**;
- fatti successivi che **non devono essere recepiti nei valori di bilancio**;
- fatti successivi che possono **incidere sulla continuità aziendale**.

Relativamente alla prima categoria, l'OIC 29 precisa che *"sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza"*. Esempi riportati dallo stesso documento sono **riferiti alla definizione di cause legali** già esistenti al 31 dicembre, ma per **importi diversi rispetto a quelli stimati** alla predetta data, oppure **l'intervenuto fallimento di un cliente** per il quale già alla data del 31 dicembre sussisteva una **difficile situazione finanziaria**.

Per effetto dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata, di cui all'[articolo 83, Tuir](#), l'impatto di tali eventi **assume rilievo anche ai fini fiscali** nella determinazione del reddito d'impresa, **ad esclusione delle cd. "micro-imprese"** che hanno i parametri per la redazione del bilancio, di cui all'[articolo 2435-ter, cod. civ.](#) (salvo che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria).

Per quanto riguarda, invece, i fatti successivi che **non devono essere recepiti in bilancio**, il documento OIC 29 precisa che *"sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo"*. Esempi in tal senso riguardano la **distruzione di beni strumentali a causa di calamità**, la ristrutturazione di **un debito intervenuta dopo il 31 dicembre**, nonché la **perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio** con valute estere.

Per tali fatti, se rilevanti, è tuttavia **richiesta un'illustrazione** *“nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”*. Si pensi, esemplifica l'OIC 29, alle operazioni straordinarie intervenute **nel lasso temporale tra la data di chiusura dell'esercizio e quello di approvazione del bilancio**, la cui mancata informativa in Nota integrativa potrebbe **non permettere ai soci di avere le giuste e complete** informazioni per esprimere correttamente il proprio voto in sede assembleare.

Infine, per quanto riguarda i **fatti successivi che possono influenzare la continuità aziendale**, il documento OIC 29 precisa che si tratta di accadimenti che possono **far venir meno il presupposto della continuità aziendale**, quale principio cardine per l'utilizzo dei criteri di valutazione di un'impresa in normale funzionamento. Si pensi, ad esempio, all'intenzione degli amministratori di **proporre la messa in liquidazione della società**, nel qual caso precisa il documento OIC 29 *“è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”*.

In tal caso, infatti, è corretto che, anche il bilancio chiuso al 31 dicembre, risenta della **prospettiva del venir meno della continuità aziendale**, con conseguente impatto anche **sulla situazione patrimoniale ed economica da sottoporre all'approvazione dei soci**.